



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Porto di Catania. Esecuzione lavori di manutenzione della pavimentazione della zona in radice della diga di levante. Interdizione aree e traffico veicolare.

Ordinanza n° 08/C.S. del 22/08/2013

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania,

VISTO:

- il decreto 10 agosto 2012 n° 296 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Dott. Cosimo Aiello quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania, successivamente prorogata con decreti n. 53 del 15/02/2013 e n. 311 del 14/08/2013;
- il codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;
- l'art. 8 lett. H legge 84/94 che sancisce la competenza della Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;
- il nuovo codice della strada approvato con D.L. n. 285/92, il regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con DPR n. 495/92 e s.m.i.;
- il contratto rep. n. 646 del 31/10/2012, registrato a Noto (SR) il 13/11/2012 al n. 1805 serie III, con il quale l'Impresa CALVO S.r.l., con sede in Rosolini (SR) via La Ciura n. 40, è stata incaricata dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale per il biennio 2012/2014;
- il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, sottoscritto in data 16/07/2012;
- le condizioni di degrado in cui versa il tratto di pavimentazione in basolato lavico situata in radice della parte bassa del molo di levante ed in particolare nella zona antistante la struttura in concessione alla A.C. Unione Siciliana, aggravatosi nell'ultimo periodo in correlazione all'aumento del traffico commerciale del porto;
- la necessità di procedere con urgenza al ripristino del suddetto tratto di manto stradale, al fine di garantire la sicurezza nella percorrenza e nella viabilità portuale;
- al fine di procedere all'esecuzione dei lavori di sistemazione, occorre interdire l'area alla sosta ed al transito veicolare, atteso che l'esiguità degli spazi non rende possibile realizzare l'intervento in sicurezza mantenendo contestualmente operativa la circolazione nel tratto in questione;

ORDINA

Art. 1

Dalle ore **07.00 del 27 agosto 2013** e fino al termine dei lavori, stimato per le **ore 24.00 del 08 settembre 2013**, è vietata la sosta, il parcheggio ed il transito, sia nelle ore diurne che notturne, di qualsiasi mezzo, veicolo, merce o attrezzatura nel tratto stradale di pavimentazione in basolato lavico situata in radice della parte bassa del molo di levante ed in particolare nella zona antistante la

struttura in concessione alla A.C. Unione Siciliana, al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza dell'intervento manutentivo.

Art. 2

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla delimitazione fisica dell'area di cantiere per tutta la durata dei lavori, che dovranno in ogni caso essere eseguiti nel minor tempo possibile compatibilmente con le soluzioni tecniche adottate, mediante apposita installazione di mezzi di interdizione, in modo da garantire la sicurezza delle aree.

Art. 3

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà dislocare in maniera ben visibile, e nei punti necessari, appositi segnali diurni e notturni nonché idonea cartellonistica monitoria concernente l'esecuzione dei lavori in oggetto e la temporanea deviazione del traffico.

La stessa Ditta dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito delle predette aree sulle quali la sopracitata Ditta manterrà la propria correlata responsabilità nei limiti della disciplina della presente ordinanza.

Se necessario la Ditta esecutrice, al termine della durata prevista dalla presente ordinanza, posizionerà sulla zona di intervento delle lastre in ferro per consentire il transito dei mezzi per ulteriori dieci giorni.

Art. 4

Oltre la sanzione per violazione della presente, è prevista la rimozione forzata d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente per tutti i mezzi e le merci in sosta, non solo nell'area interessata dai lavori, ma anche in quelle limitrofe qualora si dovesse determinare un intralcio del flusso veicolare.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore per il periodo previsto indicato all'art. 1 di cui sopra, termine oltre il quale, se non sarà intervenuta apposita modifica, si intenderà automaticamente abrogata.

Art. 6

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

F.to Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Riccardo Lentini

F.to Il Commissario Straordinario
Dott. Cosimo AIELLO